

**PROPOSTA
PIANO DEL CONSUMATORE**

Legge 3/2012

**MELLONE GIOVANNI
E
NARCISO LUCIA**

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Meritevolezza e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

I coniugi Mellone Giovanni, nato a [redacted] (NA) il [redacted] 1950, CF: [redacted], e la sig.ra Narciso Lucia, nata a [redacted], CF: [redacted], entrambi residenti in [redacted] (NA) alle [redacted] coniugati in regime di comunione dei beni, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n. 3 del 27.01.2012 così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intendono presentare

il piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico e sono assistiti e coadiuvati dal consulente di parte dr. Francesco Di Gennaro, C.F. [redacted] nella qualità di Presidente della "Globo Utenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori, con sede legale in [redacted] D. [redacted] 4/5 Z.I. tel. 081000064, PEC globoutenti@legalmail.it mail - info@globoutenti.it, ove i proponenti eleggono domicilio. Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dai proponenti, per i quali viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- per consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."

Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatori. Il sig. Mellone Giovanni dal 01/10/2019 è pensionato. La sig.ra Narciso Lucia è casalinga. I debiti sono stati contratti quali persone fisiche per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012.

I proponenti:

- non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;

- non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;

- non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli artt. 14 e 14bis;

- non hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (piano del consumatore);

- risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (accordo di composizione della crisi).

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

I proponenti hanno sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura;

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

I coniugi Mellone-Narciso hanno contratto matrimonio in data 19/02/1981, in regime di comunione dei beni. Dal matrimonio è nato: ~~_____~~ 1984, Marianna ~~_____~~ 1990, Procolo il ~~_____~~ 1996. Sono residenti a ~~_____~~ ~~_____~~ n. 27. Come evidenziato nel certificato di famiglia (cfr. all. n° 2), oggi il nucleo familiare del Sig. Mellone si compone di tre persone, nello specifico:

- MELLONE GIOVANNI (PROPONENTE)
- NARCISO LUCIA (CONIUGE)
- MELLONE PROCOLO (FIGLIO DI ANNI 24) (lavora part-time, non è a carico del padre)

Il sig. Mellone Giovanni dal 01/10/2019 è pensionato. La sig.ra narciso Lucia è casalinga (come da estratto conto previdenziale cfr. all. 4).

Le entrate annue nette dei proponenti negli anni precedenti, dedotte dalle C. U. (cfr. all. n° 6), vengono riportate nella sottoscritta tabella:

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO ANNUO/MENSILE
C.U. 2015	€ 10.861,74/ € 835,52 (per 13 mensilità)

C.U. 2016	€ 15.778,85/ € 1.213,76 (per 13 mensilità)
C.U. 2017	€ 14.384,65/ € 1.106,51 (per 13 mensilità)
C.U. 2018	€ 14.806,69/ € 1.138,98 (per 13 mensilità)
C.U. 2019	€ 15.349,72/ € 1.180,75 (per 13 mensilità)
C.U. 2020 (pensione)	€ 11.174,89/ € 859,61 (per 13 mensilità)
C.U. 2021 (pensione)	€ 10.806,91/ € 831,30 (per 13 mensilità)

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalla C.U. relative all'anno 2021 (cfr. all. n° 6), i proponenti percepiscono, oggi, una pensione mensile netta pari ad € 831,30 (per 13 mensilità). Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO
LUCE	€ 50,00
ACQUA (staccata da molto tempo)	€ 30,00
GAS (bombole GPL)	€ 40,00
TELEFONO	€ 25,00
TASI	€ 42,00
VITTO	€300,00
SPESE MEDICHE	€ 35,00
ASS. AUTO	€60,00
SPESE EXTRA	€100,00
TOTALE	€ 687,00

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate:

1. **Mutuo Ipotecario n° 04332801** intestato al sig. Melloni Giovanni e alla sig.ra Narciso Lucia con "Micos Banca, sottoscritto il 19/01/2007, da rimborsare in 300 rate mensili di € 426,21; Importo finanziato € 72.000,00; debito residuo € 51.848,65; (come da Notifica di cessione in favore di "Idrogeno SPE Srl); debito ceduto da "Che Banca" Spa (ex Micos Banca Spa), a "Idrogeno SPE Srl;
2. **Finanziamento n° 8038728** intestato al sig. Mellone Giovanni con "Compass"; data inizio 27/01/2010; da rimborsare in 84 rate mensili di € 371,17; rata mensile ridotta di € 258,00; Importo richiesto € 21.000,00; In atto pignoramento per € 12.481,52; € 7.601,62 (come da calcolo da buste paga). Prestito fatto per le cure mediche necessarie a Rosa poiché soffriva di ansia depressiva.
3. **Prestito Personale n° 1436264** intestato al sig. Mellone Giovanni con "Consel Spa", sottoscritto il 15/12/2011, da rimborsare in 72 rate mensili di € 254,00; importo rata ridotta € 128,31; importo richiesto € 12.000,00; importo dovuto dal consumatore € 13.490,52; debito ceduto a "Marte SPV Srl" e successivamente ceduto alla **Marathon SPV S.r.l.** debito residuo € 11.856,02 (come da precisazione); per lavori necessari all'immobile dovuto ad infiltrazioni d'acqua.
4. **Prestito Finalizzato n° 0520657121** intestato al sig. Mellone Giovanni con "RCI Banque S.A.", data inizio 06/12/2012, da rimborsare in 84 rate mensili di € 112,53; importo totale del credito € 6.500,00; debito residuo €

6.231,28 (come da Sollecito di Pagamento); debito ceduto alla "CS UNION Spa" oggi Axactor Italy S.p.A. acquisto auto nuova necessaria per andare a lavorare poiché quella che avevo (Opel Zafira) aveva una gestione elevata (spendevo circa € 300,00 mensili di carburante);

5. **Prestito Finalizzato n° 01049840186** intestato al sig. Mellone Giovanni con "Agos Ducato Spa", data inizio 11/04/2014, da rimborsare in 10 rate mensili di € 70,19; importo totale del credito € 701,19; (debito residuo € 200,00);
6. **Finanziamento n° 133351** intestato al sig. Mellone Giovanni con "Italcredit"; sottoscritto il 18/11/2019; decorrenza dal 01/01/2020; da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate mensili di € 160,00; Importo totale dovuto dal consumatore € 19.200,00; Importo totale del credito € 12.563,36; debito residuo come da piano di ammortamento al 09-2021 € 15.840,00; (nove rate pagate da € 160,00) sottoscritto per avere la disponibilità economica per la definizione della posizione debitoria con la Idrogeno SPE Srl cessionaria di CheBanca Spa; (somma tenuta da parte)

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	DATA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
M.I. Idrogeno SPE Srl (ex Che Banca)	19/01/2007	€ 426,21	
P.P. Compass	27/01/2010		€ 258,00
P.P. Marathon Spv Srl ex (Marte Spv ex Consel Spa)	27/12/2011		€ 132,00
P.F. Axactor Italy Spa (ex CS Union Spa ex RCI Banque S.A)	06/12/2012		€ 112,53
P.F. Agos Ducato Spa	11/04/2014		€ 70,00
ItalCredi	18/11/2019		€ 160,00
TOTALE			€ 1.158,74

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI nette
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.158,74	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 687,00	
TOTALE	€ 1.845,74	€ 831,30

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 1.845,74 e che l'importo medio da certificazione unica era pari ad € 1.150,00 (per 13 mensilità) negli anni lavorativi ed € 831,30 oggi come pensionato, vi è l'impossibilità oggettiva di proseguire con il pagamento dei finanziamenti assunti.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, che esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di

composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Siritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Nella fattispecie in esame si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.


Di seguito la narrazione del perché il sig. Mellone Giovanni e la sig.ra Narciso Lucia non sono più riusciti ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti:

"io sottoscritto Mellone Giovanni nato a [redacted] (NA) il [redacted], dichiaro che, mi trovo in questa situazione di sovraindebitamento per vari motivi: nel 1973 fui assunto come apprendista presso la "Stop Fire" in Pozzuoli. Nel mese di dicembre del 1980 vengo messo in cassaintegrazione speciale fino al 1984. Nel 1985 mia moglie ed io decidiamo di aprire un Autolavaggio, ma che chiuderemo qualche anno dopo sia a causa delle tasse eccessivamente alte e sia perché pagavamo un finanziamento di € 1.200,00 per l'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività di autolavaggio. Dal 1985 al 1991 usufruisco della disoccupazione speciale (legge 05 novembre 1968 n° 1115) la quale prevede un importo salariale minimo e nessun contributo. Nel 1992 mia moglie, la sig.ra Narciso Lucia, apre, con molteplici difficoltà, un Pub con vendita di panini e bibite; tra tali difficoltà, vi è la mancanza di "licenza commerciale", acquistata dopo un anno intero di sacrifici e ostacoli, come ad esempio multe, verbali e mancati pagamenti all'Inps; nell'anno 1998 si ha la chiusura del Pub. A partire dal 2003, la mia primo genita Rosa, inizia a soffrire di attacchi d'ansia e depressione. In tale situazione decido di starle particolarmente vicino trascurando il lavoro e la mia salute, contemporaneamente chiedo qualche finanziamento necessario per poter sostenere le cure mediche e acquistare medicinali necessari per la patologia di mia figlia. Inoltre non ho mai smesso di sostenere le spese per la realizzazione della nostra casa, tra cui anche tutte le relative autorizzazioni per la "licenza di condono". Dal 1991 al 2001 lavoro come lavoratore socialmente utile, con uno stipendio precario e contributi figurativi. Dal mese di giugno del 2001 inizio a lavorare in una Cooperativa di pulizie e servizi all'interno delle scuole all'80% dello stipendio, il quale è rimasto invariato fino ad oggi. Inoltre da come è documentato da referti medici soffro di "obesità di II grado" e di "sindrome delle apnee notturne di grado marcatamente severo con insufficienza respiratoria notturna, ipersonnia diurna e ipertensione arteriosa". Anche mia moglie soffre di "ansia depressiva". Negli anni ho dovuto sostenere anche le spese per i matrimoni delle mie due figlie, di mia figlia Rosa nel 2014, e di mia figlia Marianna nel 2016. Inoltre in data 18-09-2019 mi veniva notificato la cessione in favore di "Idrogeno SPE" S.r.l. del credito vantato da "Che Banca", a fronte di tale posizione debitoria ho provato, con l'aiuto dell'Associazione "GloboUtenti", a proporre svariate proposte transattive, tutte con nessuna risposta. Ad oggi mi ritrovo in una situazione debitoria complessiva insostenibile che non mi permette di vivere. Stanco di tale situazione di sovraindebitamento voglio risolvere questa situazione debitoria.

Mellone Giovanni



Narciso Lucia



Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, ~~anche~~ che non hanno altri impegni finanziari in corso. All'uopo, va necessariamente valutato anche l'atteggiamento del creditore. Si ricorda, che gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti e dunque il merito creditizio della cliente, soprattutto ne hanno l'obbligo, previsto espressamente dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. Recentemente il Tribunale di Napoli Nord, con un decreto del 18 maggio 2018, ha affrontato il tema della meritevolezza del consumatore nel sovraindebitamento.

Nella fattispecie, la banca aveva proposto reclamo contro l'omologazione di un piano del consumatore. Il Tribunale, anche in secondo grado, aveva ritenuto sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito.

Più precisamente, secondo i giudici di Napoli Nord, la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore. Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

In realtà, nella legge sul sovraindebitamento non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Anche perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita proprio per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

Per quanto riguarda la solvibilità, i consumatori hanno sempre onorato i loro impegni fino a quando hanno potuto come risulta dalla visura CR allegata.

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 30-09-2021

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	DATA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	Debito residuo
M.I. Idrogeno SPE Srl (ex Che Banca)	19/01/2007	€ 426,21		€ 51.848,65 (come da Notifica di cessione del credito)
P.P. Compass	27/01/2010		€ 258,00	€ 7.601,62 (come da calcolo con buste paga)
P.P. Marathon Spv Srl (ex Marte Spv ex Consel Spa)	27/12/2011		€ 132,00	€ 11.856,02 (come da precisazione)
P.F. Axator Italy Spa (ex CS Union Spa ex RCI Banque S.A)	06/12/2012		€ 112,53	€ 6.231,28 (come da sollecito di pagamento)
P.F. Agos Ducato Spa	11/04/2014		€ 70,00	€ 200,00
ItalCredi	18/11/2019		€ 160,00	€ 15.840,00 (come da piano di ammortamento)
Agenzia Entrate Riscossione (Mellone)				€ 12.563,29 (come da estratto di ruolo)
Agenzia Entrate-Riscossione (Narciso)				€ 23.839,98 (come da estratto di ruolo)
TARI/TARSU				€ 6.327,05 (come da cartelle)
Acquedotto di Pozzuoli				€ 12.993,94
TOTALE		€	€	€ 149.301,83

Totale complessivo esposizione debitoria al 09-2021 € 149.301,83

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

La sig.ra Narciso Lucia è proprietaria di 1 Unità Immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli, come risulta dalla Visura n.: 700426, Foglio 23; Particella [redacted], Sub I; Categoria A/2, Classe 5, [redacted], Rendita € [redacted] 2014; valore della CTU del' arch. Filippo Monaco € 190.000,00;

Si sottolinea che la valutazione effettuata dal perito non ha tenuto conto: del valore di mercato degli immobili siti in tale quartiere; dell'assenza di concessione edilizia; e dell'attuale oscillazione del valore di mercato immobiliare conseguentemente al "Covid 19".

In tal senso, gli istanti hanno provveduto a depositare una perizia di parte a firma dell'Ing. Vincenzo Schiano Visconte, il quale, in modo più rispondente all'attuale situazione economica ed immobiliare anche a seguito del Covid-19, ha valutato l'immobile per euro € 120.000,00

Il sig. Mellone Giovanni è proprietario di un'autovettura "Dacia SD" TG EN214TA sottoposta a fermo amministrativo acquistata nel dicembre 2012, con circa KM 200.000,00, valore commerciale € 800,00;

ATTIVO		PASSIVO
IMMOBILE	€ 120.000,00	
Auto TG EN214TA	€ 800,00	
TOTALE	€ 120.800,00	€ 149.301,83

6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Ad oggi vi sono le seguenti procedure in atto:

- Atto di Precetto del 17/03/2017 di "Che Banca Spa", atto di pignoramento immobile R.G. 986/17, avviso di vendita del 17/01/2018 rinviata causa Covid-19 al 25-11-2021;
- Ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 1127/2017 del 01/02/2017 R.G. 39180/2016, Atto di Precetto e successivo Atto di Pignoramento presso terzi di Marte Spv cessionaria di Consel Spa;
- Ricorso per Decreto Ingiuntivo "Compass" n° 7060/2016 R.G. 28372/2016, Atto di Precetto e successivo Atto di Pignoramento presso terzi ed atto di assegnazione;

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, i coniugi Mellone-Narciso, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

1. Pagamento dei compensi OCC ed assistenza al piano in prededuzione al 100,00%
2. Pagamento del credito privilegiato vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (tari/tarsu) al 100,00%;
3. Pagamento del credito privilegiato della Idrogeno SPV Srl cessionaria di CheBanca Spa (mutuo) al 100,00%
4. Pagamento dei creditori chirografari quali: Compass Spa, Marathon Spv Srl, Axator Italy Spa, AgosDucato Spa, acquedotto di Pozzuoli, Agenzia Entrate-Riscossione Spa, al 10%;

Si precisa che per i compensi OCC, viene corrisposto nella seguente modalità:

- ~~€ 200,00~~ quale acconto per nomina gestore;
- Il 20% pari ad € 1.235,35 ad accettazione preventivo;
- Il 20% pari ad € 1.435,35 al deposito del piano ed attestazione in Tribunale
- Il restante 60% pari ad € 4.306,07 in prededuzione;

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compenso OCC al 80%	€ 7.176,78	€ 4.306,07		100,00%
Assistenza Legale	€ 4.400,00	€ 4.400,00		100,00%
TARI/TARSU/IMU	€ 6.327,05	€ 6.327,05		100,00%
M.I. Idrogeno SPE Srl (ex Che Banca)	€ 51.848,65	€ 51.848,65		100,00%
P.P. Compass	€ 7.601,62	€ 1.520,32	€ 6.081,30	20,00%
P.P. Marathon Spv Srl (ex Marte Spv ex Consel Spa)	€ 11.856,02	€ 2.371,20	€ 9.484,82	20,00%
P.F. Axator Italy Spa (ex CS Union Spa.ex RCI Banque S.A)	€ 6.231,28	€ 1.246,26	€ 4.985,02	20,00%
P.F. Agos Ducato Spa	€ 200,00	€ 40,00	€ 160,00	20,00%
Italcredi	€ 15.840,00	€ 3.168,00	€ 12.672,00	20,00%
Agenzia Entrate Riscossione (Mellone)	€ 12.563,29	€ 2.512,66	€ 10.050,63	20,00%
Agenzia Entrate-Riscossione (Narciso)	€ 23.839,98	€ 4.768,00	€ 19.071,98	20,00%
Acquedotto di Pozzuoli	€ 12.993,94	€ 2.598,79	€ 10.395,15	20,00%
TOTALE	€ 160.878,61	€ 85.107,00	€ 72.900,90	51,81%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 78.750,00 (il cliente mette a disposizione € 6.357,00)

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: € 350,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: n. 225 rate per 18,75 anni;

I creditori potrebbero essere soddisfatti in media del 51,81%, Ciò comporta un abbattimento complessivo di € 72.900,90 che se accolto ricollocherebbe la nuova debitoria in € 76.300,93,00 a cui aggiungere i compensi dell'OCC pari ad € 4.306,07 (pari al 60% di € 7.176,78) ed i compensi assistenza legale pari ad € 4.400,00

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 20-09-2021


CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	DATA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	Debito residuo
M.I. Idrogeno SPE Srl (ex Che Banca)	19/01/2007	€ 426,21		€ 51.848,65 (come da Notifica di cessione del credito)

P.P. Compass	27/01/2010		€ 258,00	€ 7.601,62 (come da calcolo con buste paga)
P.P. Marathon Spv Srl (ex Marte Spv ex Consel Spa)	27/12/2011		€ 132,00	€ 11.856,02 (come da precisazione)
P.F. Axator Italy Spa (ex CS Union Spa ex RCI Banque S.A)	06/12/2012		€ 112,53	€ 6.231,28 (come da sollecito di pagamento)
P.F. Agos Ducato Spa	11/04/2014		€ 70,00	€ 200,00
ItalCredi	18/11/2019		€ 160,00	€ 15.840,00 (come da piano di ammortamento rata n. 21)
Agenzia Entrate Riscossione (Mellone)				€ 12.563,29 (come da estratto di ruolo)
Agenzia Entrate-Riscossione (Narciso)				€ 23.839,98 (come da estratto di ruolo)
TARI/TARSU				€ 6.327,05 (come da cartelle)
Acquedotto di Pozzuoli				€ 12.993,94
TOTALE		€	€	€ 149.301,83

Sig. Mellone Giovanni



Sig.ra Narciso Lucia



Di seguito la tabella della nuova debitoria con gli importi da pagare e la durata delle rate.

si precisa che a 30 gg dall'omologa il sig. Mellone verserà la somma di € 6.357,00 così ripartita: € 3.144,21 quale compenso OCC ed € 3.212,79 quale compenso assistenza legale.

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC	€ 1.161,86	Dalla rata n. 1 alla rata n. 6	6 X € 173,11	€ 1.038,66
		Rata n. 7	1 X € 123,20	€ 123,20
				€ 1.161,86
Assistenza Legale	€ 1.187,21	Dalla rata n. 1 alla rata n.	6 X € 176,89	€ 1.061,34
		Rata n. 7	1 X € 125,87	€ 125,87
				€ 1.187,21
TARI/TARSU	€ 6.327,05	Rata n. 7	1 X € 100,93	€ 100,93

		Dalla rata n. 8 alla rata n.24	17 x € 350,00	€ 5.950,00
		Rata n. 25	1 x € 276,12	€ <u>276,12</u>
				€ 6.327,05
M.I. Idrogeno SPE Srl (ex Che Banca)	€ 51.848,65	Rata n. 25	1 x € 73,88	€ 73,88
		Dalla rata n. 26 alla rata n.172	147 x € 350,00	€ 51.450,00
		Rata n. 173	1 x € 324,77	€ <u>324,77</u>
				€ 51.848,65
Agenzia Entrate Riscossione (Mellone)	€ 2.512,66	Rata n. 173	1 x € 3,66	€ 3,66
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 48,25	€ <u>2.509,00</u>
				€ 2.512,66
Agenzia Entrate- Riscossione (Narciso)	€ 4.768,00	Rata n. 173	1 x € 6,88	€ 6,88
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 91,56	€ <u>4.761,12</u>
				€ 4.768,00
PP. Compass	€ 1.520,32	Rata n. 173	1 x € 1,92	€ 1,92
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 29,20	€ <u>1.518,40</u>
				€ 1.520,32
PP. Marathon Spv Srl (ex Marte Spv ex Conset Spa)	€ 2.371,20	Rata n. 173	1 x € 3,12	€ 3,12
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 45,54	€ <u>2.368,08</u>
				€ 2.371,20
PF. Axator Italy Spa (ex CS Union Spa ex RCI Banque S.A)	€ 1.246,26	Rata n. 173	1 x € 1,90	€ 1,90
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 23,93	€ <u>1.244,36</u>
				€ 1.246,26
P.F. Agos Ducato Spa	€ 40,00	Rata n. 173	1 x € 0,48	€ 0,48
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 0,76	€ <u>39,52</u>
				€ 40,00
Italcredi	€ 3.168,00	Rata n. 173	1 x € 4,32	€ 4,32
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 60,84	€ <u>3.163,68</u>
				€ 3.168,00
Acquedotto Pozzuoli	€ 2.598,79	Rata n. 173	1 x € 2,95	€ 2,95
		Dalla rata n.174 alla rata n.225	52 x € 49,92	€ <u>2.595,84</u>
				€ 2.598,79
TOTALE	€ 78.750,00	N. 225 rate mensili	n. 225	€ 78.750,00

8. FATTIBILITA' DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

FATTIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano è sostenibile atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previsti a fronte del versamento di una rata mensile pari ad €. 350,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento vantate dai creditori privilegiati e chirografari.

La percentuale di pagamento nella misura del 20% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art.160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore in stato di crisi.

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano, considerando che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 3, a cui corrisponde una spesa media mensile pari ad € 687,00 e che la pensione media è pari ad € 830,31 (C.U. 2021) a cui aggiungere € 250,00 mensili che mette a disposizione il figlio degli istanti (Procolo) con cui garantire il pagamento della rata di €. 350,00.

L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita come specificato dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2021 è pari ad € 460,28 e che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 2 (il figlio Procolo è indipendente economicamente), a cui corrisponde un parametro di 1,57, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 722,64 (€ 460,28 x 1,57).

Considerato altresì che le spese medie mensili dichiarate dai coniugi sono pari ad € 687,00, la quota disponibile è pari ad € 830,31 – € 687,00 = € 143,31 a cui aggiungere € 250,00 mensili che mette a disposizione il figlio degli istanti (Procolo).

Tale importo sarebbe ampiamente in grado di sostenere la rata di € 350,00 mensile per la soddisfazione dei creditori, consentendo anche di aver un discreto margine (circa € 43,31) da accantonare per eventuali momenti di difficoltà e far fronte, nel corso degli anni necessari al completamento del Piano, ad eventi imprevisi ed imprevedibili, garantendo dunque la sostenibilità del Piano.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabili gli stessi si riservano di modificare la proposta con il ausilio dell'O.C.C. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, i debitori dovessero veder migliorare le loro condizioni reddituali si impegnano fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di diciassette anni è assolutamente conforme alla natura del rapporto negoziale sottostante (mutuo per altri ventitré anni). Tanto anche in considerazione del fatto che la creditrice Banca UBI rappresenta la quasi totalità dei debiti da consumo fondanti il Piano (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19).

La soluzione testè prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano del Consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (e dunque trattandosi di un mutuo fondiario l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato di ipoteca l'attivo distribuibile sarebbe nettamente inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato. La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la ratio delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una second chance.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta de quo sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà dei proponenti e cioè dell'immobile sito in Pozzuoli, nel quartiere del "Rione Toiano" in via Toiano 27.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

per l'immobile di proprietà dei proponenti, al valore di € 190.000,00 (Procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 1007/17 rinviata a data da destinarsi causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19) attribuito dal CTU, a parere dello scrivente, deve preferirsi il valore di euro 120.000,00 come da CTP dell'ing. Vincenzo Schiano Visconte (cfr. allegato 21). Ed, infatti, tale valore, come osservato in precedenza, può essere, considerato maggiormente rispondente alla realtà e ciò anche in considerazione dei parametri utilizzati, laddove a differenza della CTU del 24 settembre 2019, oltre a rilevarsi il decremento economico causato dalla crisi derivante dal Covid-19, si sono valutate in modo più opportuno le reali caratteristiche del bene immobile, anche in un'ottica comparativa con il valore di immobili simili ed adiacenti a quello in esame, sempre situati nel comune di Pozzuoli al Rione Toiano.

Detto importo, sarebbe comunque difficilmente realizzabile per la Idrogeno Spv Srl che, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché gli inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendite deserte, potrebbe, alla conclusione di tutto il percorso, ottenere un importo che si aggira intorno ad euro 60.000,00.

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà. Nel caso di

specie, la sig.ra Narciso ad oggi non percepisce reddito, il sig. Mellone Giovanni ha una pensione da lavoro per € 83 0,31 a cui sottrarre € 650,00 quale importo impignorabile, pertanto l'importo destinato ai creditori sotto forma di pignoramento è pari ad € 36,00 circa.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 20% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.


9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei coniugi Mellone-Narciso rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.


Napoli, 20-09-2021

Per delega e ratifica


Sig. Mellone Giovanni,



Sig.ra Narciso Lucia




Sig. Proxolo Melone (in qualità di garante)



I Consulenti Tecnici di Parte

dr. Francesco Di Gennaro



10. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE

Il consumatore deposita in allegato al presente piano la seguente documentazione:

1. Documenti di riconoscimento in testa al sig. Mellone Giovanni e alla sig.ra Narciso Lucia;
2. Stato di famiglia, Certificato di Residenza, estratto di matrimonio in testa ai coniugi Mellone-Narciso;
3. Visura PRA in testa al sig. Mellone e alla sig.ra Narciso;
4. Estratto Conte Previdenziale in testa al sig. Mellone e alla sig.ra Narciso;
5. Visura Crif e CTC in testa al sig. Mellone e alla sig.ra Narciso;
6. Certificazione Unificata del 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 in testa al sig. Mellone;
7. Visura Immobile Agenzia delle Entrate;
8. Perizia CTU Immobile;
9. Buste paga;
10. Copia Contratto Mutuo n° 04332801;
11. Piano di Ammortamento "Che Banca";
12. Notifica di cessione da "Che Banca" a "Idrogeno SPE Srl";
13. Atto di avviso ex art. 498 c.p.c.;
14. Atto di precetto "Che Banca";
15. Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'immobile;
16. Copia richiesta finanziamento n° 8038728 "Compass";
17. Ricorso decreto Ingiuntivo; Atto di Precetto; Atto di Pignoramento "Compass";
18. Copia Contratto Prestito Personale "Consel" n° 1436264;
19. Ricorso decreto Ingiuntivo; Atto di Precetto; Atto di Pignoramento "Marte SPV" Srl;
20. Raccomandata Compass; Atto del Tribunale di Napoli;
21. Copia contratto "RCI Banque" n° 0520657121; Sollecito di pagamento; Notifica cessione credito;
22. Copia contratto "Agos Ducato" Spa n° 01049840186;
23. Copia contratto "ItalCredi" Span° 133351; Copia Piano Ammortamento;
24. Copia Avviso di vendita senza Incanto;
25. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione in testa al sig. Mellone e alla sig.ra Narciso;
26. Comune di Pozzuoli Servizio e Gestione Amministrativa dei Consumi Idrici;
27. Verbale Carabinieri;
28. Tari/Tarsu;
29. Buste paga in testa al sig. Procolo Mellone.